

REGOLAMENTO PROGRESSIONI ITEA SPA

Art.1 Obiettivi

1. Le progressioni oggetto del presente regolamento sono lo strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all'interno della Società.
2. Lo sviluppo professionale si acquisisce mediante la progressione da un'area all'altra o nell'ambito dell'area di riferimento (dal livello 3 e 2 a quello superiore).

Art. 2 Il fabbisogno di personale

Al verificarsi della condizione di vacanza di un ruolo nella pianta organica in seguito a pensionamenti, dimissioni, trasferimenti od altre fattispecie similari la Società formula, ai sensi delle Direttive di volta in volta emanate dalla Provincia per le società partecipate, una apposita richiesta alla stessa per l'autorizzazione della copertura della posizione in oggetto.

L'autorizzazione potrà riguardare a seconda dei casi:

- la necessità di assumere del personale in sostituzione di quello cessato con le modalità definite dalle Direttive sopra richiamate;
- l'attivazione di una progressione verticale riservata al personale dipendente della Società;
- l'attivazione di una progressione orizzontale riservata al personale dipendente della Società;

Art. 3 Progressione nell'ambito della stessa Area.

1. La progressione all'interno dell'area avviene nel numero di posti individuati dal suddetto fabbisogno appositamente autorizzato dalla Provincia.
2. I requisiti per l'ammissione alle procedure di progressione di cui al comma 1 che devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti dal bando sono:
 - anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di provenienza;
 - coerenza di percorso professionale rispetto al ruolo oggetto del bando;
 - titolo di studio non inferiore a quello previsto per l'accesso alla categoria di appartenenza.
3. La progressione di cui al comma 1 avviene previo superamento di apposita procedura selettiva per titoli ed esami. Tra i titoli dovrà necessariamente essere preso in considerazione quello derivante dall'anzianità di servizio.

Art. 4 Procedura selezione progressione nell'ambito della stessa Area.

La procedura si articola come segue:

1. il Consiglio di amministrazione individua le posizioni oggetto di selezione una volta ottenute le autorizzazioni dalla Provincia rispetto al fabbisogno di cui all'art.2;
2. la Società provvede alla pubblicazione degli avvisi di selezione riservati al personale dipendente della Società per titoli ed esami;
3. la valutazione dei titoli sarà così ripartita:
 - 3.1 per ogni anno di anzianità prestato nell'area del ruolo oggetto di selezione, max 10 punti;
 - 3.2 per il possesso di eventuali titoli superiori a quelli previsti dal CCNL di riferimento, max 5 punti;
4. la valutazione della prova di esame si articolerà attraverso un colloquio orale sulle materie oggetto della posizione da ricoprire: max 30 punti. La prova orale si considera superata con la votazione di almeno 18 punti;
5. alla scadenza dei termini indicati dall'avviso il Direttore Generale provvede alla nomina di una Commissione composta da tre componenti.

6. Il dipendente inquadrato in livello superiore non è soggetto a periodo di prova.
7. La Società comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro, bensì ad una integrazione dello stesso.
8. Non verrà creata una graduatoria di idonei; pertanto ulteriori posizioni che si dovessero rendere disponibili, saranno oggetto di ulteriori selezioni.

Art. 5 Progressione fra aree

1. Nelle progressioni fra aree il numero complessivo di assunzioni da effettuare su ciascuna categoria/livello è corrispondente al numero di posizioni rese vacanti nella pianta organica in seguito a pensionamenti, dimissioni, trasferimenti compatibile con le risorse autorizzate a tale scopo dalla Provincia.
2. In generale la progressione avviene previo superamento di apposita procedura selettiva per titoli ed esami. Tra i titoli dovrà necessariamente essere preso in considerazione quello derivante dall'anzianità di servizio.
3. I requisiti per l'ammissione alle procedure di progressione interarea che devono essere posseduti alla data di scadenza della selezione/bando sono:
 - anzianità di servizio di almeno 5 anni nell'area inferiore;
 - titolo di studio previsto dall'art.15 del CCNL Federcasa - Trattamento laureati e diplomati e all'art.65 Classificazione del personale punto 3. Declaratorie.

Art.6 Procedura selezione progressione fra aree

La procedura si articola come segue:

1. il Consiglio di amministrazione individua le posizioni oggetto di selezione una volta ottenute le autorizzazioni ottenute dalla Provincia rispetto al fabbisogno di cui all'art.2;
2. la Società provvede alla pubblicazione degli avvisi di selezione riservati al personale dipendente della Società per titoli ed esami;
3. la valutazione dei titoli sarà così ripartita:
 - 3.1 per ogni anno di anzianità prestato nell'area immediatamente inferiore del ruolo oggetto di selezione, max 20 punti;
 - 3.2 per il possesso di eventuali titoli superiori a quelli previsti dal CCNL di riferimento, max 10 punti;
4. la valutazione della prova di esame si articolerà attraverso una prova scritta, 30 punti, ed una orale – 30 punti - sulle materie oggetto della posizione da ricoprire: max 60 punti. Le prove scritte ed orali si considerano superate con la votazione di almeno 18 punti ciascuna;
5. alla scadenza dei termini indicati dall'avviso il Direttore Generale provvede alla nomina di una Commissione composta da tre componenti.
6. Il dipendente inquadrato in livello superiore non è soggetto a periodo di prova.
7. La Società comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro, bensì ad una integrazione dello stesso.
8. Non verrà creata una graduatoria di idonei; pertanto ulteriori posizioni che si dovessero rendere disponibili, saranno oggetto di ulteriori selezioni.

La Società, all'interno della propria dotazione organica e nel limite della stessa, può individuare, previa autorizzazione della Provincia e concertazione con le Organizzazioni sindacali, le figure/mansioni caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno. La progressione a tali figure professionali avviene mediante le procedure di cui sopra.

Art.7 Computo dell' anzianità per l'ammissione alle procedure di progressione fra aree

Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione fra aree, non viene computata l'anzianità di servizio maturata in rapporto di lavoro a tempo determinato. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

Ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione fra aree, all'anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso la Società di attuale inquadramento, è equiparata quella maturata in ruolo o a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e aree degli Enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall'accordo di data 25 settembre 2003.

Sono computati unicamente i periodi di servizio utili ai fini giuridici ed economici.